

CONSIGLIO DIRETTIVO di ANCI LOMBARDIA
Milano, 28 marzo 2017

Assistenza educativa e trasporto scolastico – Alunni disabili scuole medie superiori

Situazione attuale in base alle sentenze del Consiglio di Stato

- Con sentenza del 9 aprile 2013 il Consiglio di Stato assegna alle Province la competenza in materia di assistenza educativa e trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti le Scuole superiori.

- La Legge Delrio dell'aprile 2014 ha rivisto le competenze assegnate alle Province e alle città metropolitane.

- Con la Legge di stabilità 2016 (comma 947) le funzioni di assistenza educativa e trasporto scolastico degli alunni delle superiori sono assegnate alle Regioni, a meno che queste non deleghino in proposito le Province. La Regione Lombardia ha delegato le Province lombarde, che hanno accettato le funzioni ma poi hanno precisato di non poterle più gestire per mancanza di fondi.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)

Comma 947

Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'art. 1, comma 89, della Legge 7.4.2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica o sensoriale, di cui all'art. 13, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104 e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112 sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1°1.2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai Comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 28.8.1997, n. 281, da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.

Con la legge di bilancio 2017 vengono confermati finanziamenti per l'assistenza ai disabili delle scuole superiori per 75 milioni di Euro.

Legislazione regionale

Il Consiglio regionale con una mozione approvata il 6 dicembre 2016 “*invita Il Presidente e la Giunta Regionale dal 1 gennaio 2017 a riprendere le competenze, a suo tempo delegate alle province, in ambito di disabilità*”

La legge 35/2016 all’art 9, modifica l’art. 5 della LR 19/2007 inserendo:

"f bis) la promozione, il sostegno e la gestione, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisiche o psichiche, nonché, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, la promozione, il sostegno e la gestione dei medesimi servizi per gli studenti con disabilità sensoriale.";

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è soppressa;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Spettano altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto, di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o psichiche.

1-ter. La Giunta regionale approva specifiche linee guida per la gestione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f bis), anche definendo le modalità di coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti del sistema regionale al fine di assicurarne la gestione coordinata."

Con la DGR 14 marzo 2017, n. X/6345, art. 29, si approva il pdl di “semplificazione” con cui Regione Lombardia modifica gli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 19/2007 (*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*), in attuazione della Legge di semplificazione 2017.

Testo L.R. n. 19/2007 attuale (come modificato dalla LR 35/16)

Art. 5 – Competenze della Regione

Comma 1- f bis)

... la promozione, il sostegno e la gestione, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado, dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisiche o psichiche nonché, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di formazione professionale, la promozione, il sostegno e la gestione dei medesimi servizi per gli studenti con disabilità sensoriali.

Art. 6 – Competenze di Province e Comuni

Comma 1 bis)

Nuovo testo da DGR 6345 del 14.3.2017

Art. 5 – Competenze della Regione

Comma 1 – f bis)

... la promozione e il sostegno:

1. in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, di tutti i servizi per l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali;
2. in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza educativa specialistica degli studenti con disabilità fisiche o psichiche.

Art. 6 – Competenze di Province e Comuni

Comma 1 bis 1

<p>Spettano altresì ai Comuni, in relazione ai gradi dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto, di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o psichiche.</p> <p>Comma 1 ter) – La Giunta regionale approva specifiche linee guida per la gestione dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera f bis) anche definendo le modalità di coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti del sistema regionale al fine di assicurarne la gestione coordinata.</p>	<p>Sono trasferiti ai Comuni, in forma singola o associata:</p> <p>a) in relazione a ogni ordine e grado dell'istruzione scolastica e formazione professionale, lo svolgimento di tutti i servizi per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali;</p> <p>b) in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e formazione professionale, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza educativa specialistica per gli studenti con disabilità fisiche o psichiche.</p> <p>Comma 1 ter La Giunta regionale approva specifiche linee guida per lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma singola o associata, delle funzioni di cui al comma 1 bis 1.</p>
--	---

Con questa DGR del 14 marzo 2017:

1. L'assistenza educativa e il trasporto scolastico per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo continuano a essere gestiti e finanziati dai Comuni.
2. La Regione si occupa solo della promozione e del sostegno, non più della gestione, dei servizi per i disabili delle scuole superiori (mentre prima trovava i finanziamenti per le Province).
3. I cosiddetti disabili sensoriali (ciechi, sordi, muti), frequentanti tutti gli ordini di scuola, da sempre gestiti dalle Province, adesso passano in carico ai Comuni.
4. La Regione si impegna a predisporre "Linee guida" per lo svolgimento da parte dei Comuni, in forma singola o associata, delle funzioni di cui al comma 1 bis) 1 (ma non definisce più le modalità di coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti del sistema regionale, come previsto in precedenza).
5. Alle spese sostenute dai Comuni si provvede con risorse statali.

Regione sostiene che la norma è stata inserita solo per affrontare il tema anche alla luce della L.R. 35/2016 in cui Regione riassume la delega conferita alle Province.

Regione assicura che i contenuti della norma proposta vanno riscritti i Comuni per affermare che:

- Regione gestisce i disabili sensoriali attraverso le ATS
- i Comuni gestiscono il servizio per i disabili psichici e fisici
- le risorse sono quelle nazionali integrate da quelle regionali sulla base del fabbisogno definito da un tavolo tecnico sulla base della omogeneità di trattamento e della individuazione di costi standard.

ANCI Lombardia ritiene inaccettabile la formulazione attualmente proposta che contrasta con gli obiettivi declinati da Regione e propone una nuova formulazione.

Motivazioni:

1. La Regione, dopo aver avocato a sé la competenza in merito all'assistenza educativa e trasporto scolastico degli alunni disabili delle scuole superiori (Legge n. 35 del 29.12.2016) non può porre in capo ai Comuni ogni impegno relativo alla gestione e al finanziamento del servizio.
2. I Comuni non possono materialmente sostenere tutte le spese derivanti dall'applicazione della nuova norma regionale.
3. Il fabbisogno annuale per i disabili delle scuole superiori e della formazione professionale, quantificato dalle Province in € 30.000.000,00 (dato 2016), va anzitutto monitorato e aggiornato, perché potrebbe anche aumentare. L'Unione delle Province Lombarde ha così suddiviso il fabbisogno 2016:
 - a. 20 milioni per l'assistenza educativa,
 - b. 3 milioni per il trasporto,
 - c. 7 milioni per i disabili sensoriali.

Inoltre si pone il problema del personale vista anche l'impossibilità per i Comuni di assumere personale. Si dovrebbe prevedere la possibilità di trasferimento di risorse umane e delle relative risorse economiche.

4. Le spese per i disabili sensoriali devono essere poste in capo al sistema sanitario (ATS).
5. La legge di stabilità 2016 aveva previsto un finanziamento statale di 70 milioni di euro per il 2016, portato a 75 milioni nel 2017. Per il 2016 alla Lombardia è stato assegnato un importo di € 13,1 milioni, che nel 2017 diventerà di € 14 milioni, nemmeno la metà del fabbisogno accertato.
6. La Regione deve integrare con risorse proprie, sino alla copertura del fabbisogno.
7. Dopo essersi impegnata a "coinvolgere gli enti locali e dei soggetti del sistema regionale, al fine di assicurarne la gestione coordinata", la Regione modifica anche il comma 1 ter dell'art. 6, approvato il 29 dicembre 2016. Non c'è più traccia della necessità di una gestione coordinata del servizio. Le linee guida devono essere definiti insieme ad ANCI e con il coinvolgimento dei Comuni.
8. Le linee guida devono considerare costi standard, verificati e accertati e devono inoltre prevedere la regolamentazione regionale delle modalità di assegnazione dei servizi di assistenza / trasporto e parametri omogenei per la definizione del fabbisogno di interventi di assistenza educativa, validi su tutto il territorio regionale. Ad oggi la certificazione di handicap e la conseguente definizione degli interventi di assistenza educativa avviene in modo non uniforme, con evidenti differenze di valutazione tra le varie Neuropsichiatrie operanti nei vari territori.
9. I Comuni hanno sempre gestito il trasporto scolastico degli alunni disabili per gli spostamenti nel loro territorio. Dovendo gestire trasferte su distanze chilometriche rilevanti, anche tra territori di diverse province, sono anzitutto necessari criteri per la quantificazione delle spese di gestione del servizio. Vanno precisate anche le caratteristiche dei mezzi di trasporto, le forme di individuazione dei soggetti titolari di funzioni di trasporto per disabili e le modalità di assegnazione del servizio (Gare d'appalto? Selezione tra i titolari di licenze appartenenti a qualche albo regionale? Il servizio si configura come trasporto sanitario? Chi autorizza i conducenti, spesso volontari? Varranno ancora le forme di convenzionamento tra Comuni ed enti no profit, che prevedono l'erogazione di contributi comunali a fronte di prestazioni di servizi sociali? Se sì, fino a quale importo?) Vanno precisati tutti gli aspetti concernenti le modalità di assegnazione dei servizi ad Associazioni di volontariato o a Cooperative sociali, partner indispensabili e tradizionali punti di riferimento per Comuni e famiglie
10. I Comuni possono dichiarare la propria disponibilità a gestire i servizi di assistenza educativa e trasporto scolastico per gli alunni disabili frequentanti scuole superiori e

formazione professionale (esclusi i sensoriali), **a condizione che la Regione assicuri le risorse umane, finanziarie e strumentali per erogare i servizi e stabilisca norme chiare ed inequivocabili per la gestione dei medesimi.**